

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1979-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE ROMEI)

Comunicata alla Presidenza il 20 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628,
recante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro del Commercio con l'Estero
di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge reca la conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, con il quale il Governo ha disposto di consentire la erogazione dei contributi previsti per i consorzi per l'esportazione dagli articoli 13 e 14 della legge n. 240 del 1981 e ciò in armonia con le disposizioni contenute nella legge finanziaria per il corrente esercizio; disposizioni intese ad incentivare, anche per il triennio 1986-1988, i consorzi in questione.

Nella citata legge n. 240 — che reca provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, nonché dei consorzi misti — erano previsti, all'articolo 1, stanziamenti per la concessione di contributi per i consorzi per le esportazioni, a valere per il triennio 1982-1985.

L'esperienza si è incaricata di dimostrare la validità della scelta compiuta inizialmente con la legge 30 aprile 1976, n. 374, e ripresa, nel 1981, dalla legge n. 240.

La formula consortile, specialmente in materia di consorzi per l'esportazione, si è infatti rivelata capace di fornire una risposta adeguata alle istanze di innovazione tecnologica, di specializzazione settoriale, di aggiornamento dell'organizzazione aziendale e, soprattutto, di presenza qualificata nel mercato.

In considerazione di questi positivi risultati sin dal 1984 furono presentati al Senato della Repubblica ben tre disegni di legge miranti a rilanciare, con gli opportuni aggiustamenti suggeriti dalla esperienza e dall'evoluzione del contesto produttivo, l'associazionismo consortile tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

Correlativamente la tabella B della legge 28 febbraio 1986, n. 41, legge finanziaria 1986, ha fissato rispettivamente a 9 e 30 miliardi gli importi di spesa per le specifiche voci «Provvidenze a favore dei consorzi e

delle società consortili» e «Ulteriori finanziamenti a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese» per gli anni 1986, 1987 e 1988.

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 3 aprile 1985, approvò un testo di disegno di legge nel quale erano stati unificati i tre disegni di legge che ho prima richiamato e cioè: il disegno di legge n. 367 del senatore Rebecchini ed altri, il disegno di legge n. 406 del senatore De Toffol ed altri e il disegno di legge n. 539 del senatore Cassola ed altri e lo trasmise, il giorno successivo, alla Camera dei deputati.

Non è questa la sede per richiamare le novità contenute nel disegno di legge in questione, licenziato dal Senato della Repubblica. Ci si limita ad osservare che le disposizioni in esso contenute mantengono integralmente la loro validità e sono molto attese dagli operatori interessati.

Purtroppo l'iter parlamentare di questo provvedimento (Atto Camera n. 2774) è stato più lungo di quanto si poteva prevedere. Esso si trova tuttora presso la Commissione industria della Camera dei deputati, che l'ha avuto assegnato in sede referente, e, da quanto si rileva dalla relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame, l'Ufficio di Presidenza della predetta Commissione, in data 17 settembre 1986, ha preso atto della impossibilità di varare il provvedimento in questione nel corrente esercizio finanziario.

Evidentemente il mancato definitivo varo della legge di riforma della legge n. 240 del 1981 entro il corrente esercizio comporta l'interruzione, almeno per il 1986, della erogazione dei contributi ai consorzi per l'esportazione, con gravi conseguenze per gli stessi e per le aziende consorziali.

L'unico modo per evitare la interruzione nella erogazione dei contributi previsti dagli articoli 13 e 14 della legge n. 240 del 1981 a

favore dei consorzi per l'esportazione era quello di ricorrere ad una decretazione d'urgenza.

In questo senso sono perciò da condividere le ragioni che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, e a chiedere al Parlamento, con il disegno di legge n. 1979, la sua conversione in legge.

Il citato decreto-legge prevede:

all'articolo 1: l'autorizzazione della spesa di 20 miliardi per gli scopi previsti dagli articoli 13 e 14 della legge n. 240 del 1981 e la possibilità di utilizzare le somme non impegnate a chiusura dell'esercizio 1986 nell'esercizio successivo;

all'articolo 2: la possibilità per il Ministero del commercio con l'estero di conservare in bilancio le somme ancora non impegna-

te alla chiusura dell'esercizio 1986 sul proprio capitolo 1613 del conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio successivo.

Le disposizioni del decreto-legge in esame, per le ragioni anzidette, sono da condividere, anche per la parte relativa alla possibilità di utilizzare le somme non impegnate, ovvero riportate nel conto dei residui passivi nell'esercizio in corso, in quello successivo data la imminente scadenza dell'esercizio finanziario 1986.

La Commissione pertanto è favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, con l'auspicio che la legge di riforma della legge n. 240 del 1981 possa trovare la sua definitiva approvazione nei primi mesi dell'anno prossimo.

ROMEI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore COLELLA)

15 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole facendo osservare quanto segue:

1) appare opportuno che la Commissione di merito valuti con grande attenzione i motivi per i quali con l'articolo 1 l'autorizzazione di spesa viene contenuta entro il limite di 20 miliardi, mentre nella tabella B della legge finanziaria 1986 sono stanziati 39 miliardi;

2) è necessario, sia pure in via d'urgenza, garantire una coerenza normativa tra l'intervento disposto con le norme in esame ed il testo unificato trasmesso, in questa materia, alla Camera (Atto Camera n. 2774).

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1986.

Misure urgenti per il sostegno dell'esportazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'erogazione, anche per l'anno 1986, dei contributi in favore dei consorzi per il commercio estero, di cui al titolo IV della legge 21 maggio 1981, n. 240;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.

2. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1986, possono esserlo in quello successivo.

Art. 2.

1. Le somme ancora non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1986 sul capitolo 1613 del conto dei residui passivi del Ministero del commercio con l'estero possono essere conservate in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Ulteriori finanziamenti in favore dei consorzi e delle società consortili».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986.

COSSIGA

CRAXI — FORMICA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI